

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2508

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO, MEUCCI, SISTO, BERLOFFA, BARDOTTI, SALVATORI, LINDNER, BELLISARIO, RAUSA, PISONI, MIOTTI
CARLI AMALIA, SANTUZ**

Presentata il 14 novembre 1973

Modifica dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477,
« Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato
giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria e
artistica dello Stato »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, con cui viene data delega al Governo per la emanazione di un nuovo stato giuridico per il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente di tutta la scuola italiana, aveva lo scopo di risolvere lo squilibrio creatosi nella scuola media di primo e di secondo grado tra i pochi professori di ruolo e una maggioranza di incaricati a tempo indeterminato.

La sua formulazione però si sta rivelando insufficiente man mano che le varie parti interessate (sindacati, Governo, ecc.) tentano di inquadrarlo e raccordarlo con le loro particolari situazioni giuridiche. L'espressione « incaricati a tempo indeterminato » usata dall'articolo 17 in questione, propria di una specifica situazione giuridica (ma anche generalmente usata dai provveditorati agli studi nel conferire le nomine, e spesso invece non usata in documenti legislativi) rischia, anziché di risolvere globalmente il problema dei fuori ruolo, di creare nuove sperequazioni.

A giudizio dei presentatori di questa proposta di legge, infatti, l'articolo 17, data la

sua rigida formulazione, non è applicabile ai professori che al momento della nomina nella scuola media hanno chiesto di mantenere il ruolo elementare. Le leggi che regolano i passaggi dalla scuola elementare alla scuola media e secondaria superiore usano espressioni diverse: « assegnati... » (legge 4 giugno 1962, n. 585, articolo 1) « destinati alle scuole secondarie » (*idem*, articolo 2); « inserimento... nominati » (legge 6 luglio 1964, n. 620, articolo 1) ed infine « ... comando a tempo indeterminato » (legge 13 giugno 1969, n. 282), ma mai l'espressione « incaricati a tempo indeterminato ».

Anche l'ordinanza ministeriale 5 marzo 1973, pur cambiando dizione, usa l'espressione « nominati a tempo indeterminato » (articolo 10, sesto comma).

Queste considerazioni valgono anche per la situazione dei professori di ruolo nella scuola media di primo grado e comandati negli istituti di secondo grado.

Sembra pertanto abbastanza naturale concludere che dai benefici dell'articolo 17 della legge di delega per lo stato giuridico vengono

escluse due categorie di insegnanti che, invece, secondo lo spirito che dettò quella norma, vi sarebbero dovuti essere inclusi.

Tale inclusione intenzionale (che potrebbe essere contestata soltanto da chi volesse caudicamente argomentare che i « comandati » sono inquadrati già in un ruolo e, pertanto, non è giusto che *ope legis* siano trasferiti in ruolo diverso) trova conferma nel fatto che il legislatore, nel varare il nuovo stato giuridico dei docenti della scuola italiana, all'articolo 4 ha sanzionato la mobilità dei docenti (forniti naturalmente di titoli idonei) tra i vari attuali ordini di scuola da attuarsi secondo una regolamentazione facile e scorrevole.

È chiaro quindi che un maestro laureato e abilitato che insegna nella scuola media e secondaria superiore, e un laureato di ruolo nella scuola media che, in virtù di abilitazione, insegna nella secondaria superiore, non possono che rientrare nel movimento giuridico previsto dall'articolo 17, anche perché il loro passaggio automatico al ruolo nuovo, del quale svolgono come comandati la funzione, è una

prima applicazione di quella mobilità prevista dall'articolo 4 suddetto.

Rimane anche chiaro, come già accennato, che la attuale formulazione dell'articolo 17 non comprende purtroppo le due categorie in questione, e che occorre rapidamente porre rimedio a questa esclusione immotivabile correggendo e completando la formulazione dell'articolo.

Si propone pertanto un articolo unico che integra la formulazione dell'articolo 17 della legge delega sullo stato giuridico, raccomandandone caldamente la discussione e la approvazione.

La mancata approvazione della presente proposta di legge, o di altra analoga modifica del suddetto articolo 17, causerebbe alle persone interessate un gravissimo e ingiustificato danno economico e morale (perdita della sede nel 1975-76 e ritorno alle scuole di origine negli anni successivi), e non avrebbe soprattutto alcuna giustificazione né giuridica, né funzionale, né morale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è modificato nel seguente modo:

« Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie e artistiche, i maestri di ruolo laureati nominati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie e artistiche, gli insegnanti di ruolo della scuola media comandati nelle scuole secondarie superiori e artistiche, che abbiano già conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, e nell'anno scolastico 1973-1974 occupino una cattedra o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1974 ».